REP. n°09 del
22/02/2012

AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA

ABBANOA S.P.A.

CONVENZIONE

regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato
(Articolo 151 D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152)

Il giorno ventidue del mese di febbraio dell'anno duemiladodici, presso la sede dell'Autorità d'Ambito della Sardegna in Cagliari, tra i signori:

- Dott. Ing. Franco Piga, Commissario dell'**Autorità d'Ambito della Sardegna**, codice fiscale 02865400929, in nome e per conto della quale agisce;
- D.ssa Gabriella Massidda, Presidente del Consiglio d'Amministrazione della società **Abbanoa S.p.A.**, Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Unico della Sardegna, codice fiscale 02934390929, in nome e per conto della quale agisce;

PREMESSO

1. che con Ordinanza n°321 del 30 settembre 2002, il Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna, assunte le funzioni di Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna, ha approvato il Piano d'Ambito di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n°36;
2. che con Ordinanza n°335 del 31 dicembre 2002, il Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna ha approvato la Convenzione Tipo e il Disciplinare Tecnico di cui all'articolo 14 della L.R. 17 ottobre 1997, n°29, che costituiscono gli strumenti che regolano l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato;
3. che con Decreto dell'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici n°23 del 26 settembre 2003 è stato ratificato l'insediamento dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, costituita dai rappresentanti degli Enti Locali della Sardegna, formalmente avvenuto il 25 settembre 2003 ai sensi della L.R. 17 ottobre 1997, n°29;
4. che con Deliberazione dell'Assemblea n°10 del 18 dicembre 2003, l'Autorità d'Ambito ha recepito il Piano d'Ambito approvato con Ordinanza n°321/2002 dal Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna;
5. che con Deliberazione dell'Assemblea n°25 del 29 dicembre 2004, l'Autorità d'Ambito, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. c), del DLgs. 18 agosto 2000, n°267, ha individuato quale soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, affidatario «***in house***» con decorrenza dal 1° gennaio 2005 e per la durata di 24 anni, la società consortile a responsabilità limitata denominata SIDRIS, costituita mediante fusione per incorporazione delle gestioni comunali raggruppate in UNIAQUAE SARDEGNA s.p.a. e delle altre gestioni pubbliche esistenti (ESAF s.p.a., GOVOSSAI s.p.a., SIM s.p.a., S.I.I.NO.S. s.p.a.);
6. che il 30 dicembre 2004 è stata sottoscritta la Convenzione (di cui al Rep. A.A.T.O. n°02/2004) regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e SIDRIS società consortile a responsabilità limitata, gestore del Servizio Idrico Integrato, il cui schema è stato approvato dall'Autorità d'Ambito con Deliberazione dell'Assemblea n°25 del 29 dicembre 2004;
7. che all'atto di sottoscrizione della fusione, compiutasi nel mese di dicembre 2005, il soggetto Gestore SIDRIS s.p.a. ha assunto la denominazione di Abbanoa s.p.a., società di capitali configurata «***in house***», partecipata dai Comuni rientranti nell'Ambito Territoriale regionale e dalla Regione Autonoma della Sardegna.

CONSIDERATO

1. che, in conformità con l'articolo 151, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, secondo cui "*le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2*", l'Autorità d'Ambito, con deliberazione del Commissario n°234 del 30 dicembre 2010, ha approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
2. che con deliberazione del Commissario n°23 del 14 aprile 2011 sono stati aggiornati il Piano Economico

Finanziario e lo Sviluppo Tariffario 2011/2028, elaborati costituenti la revisione straordinaria del vigente Piano d'Ambito, approvata con Deliberazione del Commissario n°223 del 16 dicembre 2010;

3. che con delibera n°62 del 6 giugno 2011, recante "*Verifica della corretta redazione della revisione straordinaria del Piano d'Ambito della Sardegna*", la Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche, pur limitandosi "*alla sola verifica della parte della revisione straordinaria effettuata ai fini della rettifica del valori relativi ai costi operativi ed ai volumi erogati, come manifestatisi nel periodo regolatorio 2005-2010*" ha valutato "*il piano d'ambito dell'ATO della Sardegna conforme alla normativa vigente, subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione: stipulare la nuova Convenzione di gestione prima dell'effettiva applicazione della presente revisione*";
4. che con deliberazioni del Commissario n°50 del 27 luglio 2011, n°83 del 15 dicembre 2011, n°84 del 28 dicembre 2011 e n°01 del 14 febbraio 2012, sono stati aggiornati lo schema di Convenzione e l'annesso schema di Disciplinare Tecnico, redatti in conformità all'articolo 151, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, alle indicazioni dettate dalla Co.N.Vi.R.I. nella convenzione-tipo, adottata con delibera n°55 del 15 marzo 2011, alle osservazioni e prescrizioni dettate dalla Co.N.Vi.R.I. con delibera n°62 del 6 giugno 2011, recante "*Verifica della corretta redazione della revisione straordinaria del Piano d'Ambito della Sardegna*", e, in merito alla definizione del cosiddetto "*controllo analogo*", presupposto che legittima il ricorso all'affidamento «***in house***», alla pronuncia del Consiglio di Stato n°1 del 3 marzo 2008 e alla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n°24 del 1 aprile 2009.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.

Capo I. Principi generali.

Articolo 1. Premessa.

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2. Finalità ed efficacia.

1. La presente convenzione regola i rapporti tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato, entra in vigore il 1 gennaio 2012 e scade il 31 dicembre 2028.

2. La stipula della presente convenzione, costituendo condizione di efficacia della revisione straordinaria del Piano d'Ambito, determina la decorrenza dello sviluppo tariffario dal 1 gennaio 2011, data di entrata in vigore del Piano d'Ambito revisionato.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente convenzione cessa l'efficacia della convenzione di affidamento sottoscritta il 30 dicembre 2004.

Articolo 3. Obblighi del Gestore.

1. Il Gestore accetta di gestire il Servizio Idrico Integrato, costituito dai servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione di acqua ad uso civile, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nei Comuni dell'Ambito alle condizioni indicate nella presente convenzione e nei seguenti documenti:

a) Piano d'Ambito, approvato con Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna n°321 del 30 settembre 2002 e recepito con deliberazione dell'Assemblea n°10 del 18 dicembre 2003;
b) Carta del Servizio Idrico Integrato, approvata con deliberazione dell'Assemblea n°2 del 10 gennaio 2007;
c) Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato con deliberazione dell'Assemblea n°8 del 12 marzo 2007;

d) Elaborati di revisione straordinaria del vigente Piano d'Ambito, approvati con deliberazione del Commissario n°223 del 16 dicembre 2010, aggiornati con deliberazione del Commissario n°23 del 14 aprile 2011 e dichiarati conformi alla normativa vigente dalla Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche con delibera n°62 del 6 giugno 2011, recante "*Verifica della corretta redazione della revisione straordinaria del Piano d'Ambito della Sardegna*";
e) schema di Disciplinare Tecnico allegato alla presente convenzione, la cui efficacia è disciplinata dal successivo Articolo 7.

2. La presente convenzione impegna il Gestore ad operare nel rispetto delle problematiche ambientali, a garantire la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza del proprio operato nei confronti degli utenti, nonché ad adoperarsi per favorire il risparmio idrico, il risanamento ambientale, il razionale utilizzo delle fonti e il riuso della risorsa idrica.

Articolo 4. Condizioni di affidamento.

1. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Autorità d'Ambito riconosce al Gestore il diritto e il dovere di gestire funzionalmente il Servizio Idrico Integrato per tutta la durata della concessione, conformemente alla presente convenzione e alla normativa vigente.
2. Il Gestore espleterà i servizi con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Il modello gestionale adottato dovrà conformarsi a quanto previsto nel Piano d'Ambito.
3. L'Autorità d'Ambito, nell'affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato, si impegna a mettere a disposizione del Gestore i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. Il Gestore risponde in via esclusiva dei danni derivanti ai terzi, per ragioni legate alla non corretta gestione del servizio e/o manutenzione delle opere inerenti il servizio, ovvero per qualsivoglia omissione di attività, avuto riguardo alla natura pubblica del servizio.
5. A titolo di controprestazione per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato, al Gestore è riconosciuta la diretta ed integrale percezione delle tariffe derivanti dall'attività di erogazione del servizio agli utenti.
6. Il diritto riconosciuto al Gestore in forza del presente atto è in ogni caso subordinato alla contemporanea presenza e permanenza, per tutta la durata della convenzione, dei presupposti e delle condizioni che ne legittimano l'affidamento.

Articolo 5. Carattere del Servizio Idrico Integrato.

1. Il Servizio idrico integrato, oggetto della presente convenzione, è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse sottoposto quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo cause di forza maggiore, da regolamentarsi comunque, per quanto compatibili, con le disposizioni attinenti i Servizi pubblici essenziali.

Articolo 6. Responsabilità del Gestore.

1. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati.
2. Il Gestore, nell'espletamento del Servizio Idrico Integrato, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia, anche sopravvenuta.
3. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti locali consorziati nell'Autorità d'Ambito ovvero, nel caso di infrastrutture sovra comunali, della Regione Autonoma della Sardegna.
4. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Autorità d'Ambito e gli Enti locali da ogni responsabilità connessa con

la gestione del Servizio Idrico Integrato.

5. Nell'espletamento del servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, ai sensi della vigente legislazione di settore.

6. Nell'espletamento dei servizi affidati, il Gestore è obbligato comunque a rispettare gli standard minimi di qualità precisati nel Piano d'Ambito, ed in particolare:

a) ad assicurare all'utenza il soddisfacimento dei fabbisogni relativi ai servizi nelle quantità e con la qualità richieste e ciò, comunque, compatibilmente con le risorse idriche disponibili;
b) a garantire e rafforzare il più adeguato livello di sicurezza degli impianti e dei servizi;
c) a conservare, potenziare e realizzare gli impianti necessari per la copertura della domanda dei servizi;
d) ad adottare, in materia di tutela dell'ambiente, le misure idonee a contenere, in conformità alla normativa vigente, le emissioni e le immissioni di inquinanti;
e) a sviluppare azioni di assistenza, consulenza ed informazione rivolta agli utenti per l'uso razionale dei servizi;
f) a garantire la parità di trattamento del servizio erogato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

Articolo 7. Disciplinare Tecnico.

1. Entro il termine di 12 mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'Autorità d'Ambito, di concerto con il Gestore, si impegna ad adeguare l'allegato schema di Disciplinare Tecnico sulla base delle indicazioni contenute nel Piano d'Ambito, nel rispetto dell'autonomia gestionale della società affidataria e in considerazione del suo attuale modello gestionale.

2. In caso di mancato adeguamento nei termini di cui al comma precedente, lo schema di Disciplinare Tecnico allegato alla presente convenzione assumerà carattere definitivo e acquisterà efficacia con conseguente obbligo del Gestore di rispettarlo.

3. Il Disciplinare Tecnico precisa gli obblighi di rendicontazione e le modalità per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini del controllo.

Articolo 8. Assunzione di ulteriori servizi pubblici.

1. Il Gestore non potrà assumere ulteriori servizi rispetto a quelli oggetto della presente Convenzione, ad esclusione di quelli strettamente connessi, accessori e complementari al Servizio Idrico Integrato, preventivamente autorizzati dall'Autorità d'Ambito, quali la fornitura della risorsa idrica potabilizzata, la gestione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie adibite alla raccolta delle acque meteoriche, la depurazione degli scarichi non collegati alle reti fognarie, lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 110, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152. Le modalità ed i compensi di tali servizi richiesti saranno preventivamente determinati dall'Autorità d'Ambito e regolati da specifiche convenzioni.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma precedente è consentito qualora ciò non sia di ostacolo alla concorrenza e non impedisca l'autonoma iniziativa privata.

3. Nel rispetto dell'integrità del Servizio Idrico Integrato e purché ciò non pregiudichi il suo regolare ed efficiente svolgimento, è consentito agli utenti di provvedere in proprio, o di affidare a soggetti diversi, alcune attività del Servizio Idrico Integrato, quali l'allacciamento alla rete, la depurazione degli scarichi attraverso fosse settiche o altri impianti idonei. In queste circostanze, l'Autorità d'Ambito definisce, attraverso l'articolazione tariffaria, la riduzione che spetta agli utenti rispetto alla tariffa del Servizio Idrico Integrato, sulla base del maggiore costo evitato al Gestore.

4. Il Gestore, ove autorizzato dall'Autorità d'Ambito, avrà la facoltà di svolgere tali servizi, purché gli stessi

siano residuali rispetto al Servizio Idrico Integrato e non ne pregiudichino l'ottimale svolgimento, e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.

5. Per la gestione dei sistemi fognari di tipo misto, l'Autorità d'Ambito definisce con i soggetti pubblici competenti sul territorio un corrispettivo, basato sul maggiore costo che il Gestore sopporta rispetto alla sola gestione delle acque nere. La definizione di tale maggiore costo è effettuata su proposta del Gestore. Il Gestore è comunque autorizzato all'utilizzo delle reti fognarie di tipo misto, degli impianti di depurazione, degli scolmatori e degli altri impianti in dotazione per la ricezione e trattamento delle acque meteoriche.

6. Per la manutenzione degli impianti di depurazione degli scarichi non collegati alle reti fognarie, il costo imputato a chi volesse avvalersi di tali servizi deve evidenziare a parte il costo del conferimento all'impianto di depurazione del materiale raccolto, il quale non potrà essere inferiore a quello che viene fatturato ai soggetti privati che conferiscano direttamente i propri reflui all'impianto.

7. Il Gestore può proporre l'inserimento nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato di norme che disciplinano le modalità di manutenzione di tali impianti, vincolando in tal senso gli operatori privati che svolgono tali servizi sul mercato. Il Gestore può altresì proporre la definizione di forme di accreditamento e di qualificazione degli operatori.

8. Per tutte le attività accessorie e complementari autorizzate, il Gestore dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del Servizio Idrico Integrato, e potrà utilizzare strutture, opere, aree ed impianti afferenti al servizio affidato, salvo espresso divieto dell'Autorità d'Ambito, purché venga comunque garantita l'ottimale efficienza degli impianti ed il mantenimento dello stato di conservazione al termine della concessione. Il Gestore dovrà comunque trasmettere all'Autorità d'Ambito tutti gli elementi di carattere tecnico ed economico relativi alle attività in oggetto, ed esplicitare adeguatamente tali attività nella certificazione prevista nella presente convenzione.

Articolo 9. Accesso agli atti societari, informazione e partecipazione dei cittadini.

1. Il Gestore è tenuto a svolgere la propria attività secondo i principi della legge del 7 agosto 1990, n°241, consentendo il diritto di accesso agli atti societari a tutti coloro che risultino titolari di un interesse personale e concreto, finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Tale diritto dovrà essere garantito anche nei confronti di amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

Articolo 10. Personale.

1. Il Gestore si obbliga ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie, ad applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria del settore idrico, a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Capo II. Controllo.

Articolo 11. Affidamento "*in house*" del Servizio Idrico Integrato.

1. L'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato a società a capitale interamente pubblico comporta per il Gestore l'obbligo di possedere i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta «**in house**».

2. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di «**controllo analogo**» sulle società «**in house**» e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con gli enti pubblici che la controllano, deve essere assicurato agli

enti pubblici titolari del capitale sociale, attraverso l'Autorità d'Ambito, la facoltà:

a) di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) di determinare che la società realizzi la parte più importante della propria attività nella gestione del Servizio Idrico Integrato.

3. Lo Statuto della società affidataria del Servizio Idrico Integrato deve prevedere la facoltà, da parte dell'Autorità d'Ambito, di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi del Piano d'Ambito sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

4. La società affidataria del Servizio Idrico Integrato:

a) non può operare al di fuori dell'Ambito Territoriale Ottimale;
b) deve realizzare la parte più importante della propria attività, pari almeno all'ottanta percento del fatturato medio realizzato negli ultimi tre anni, a favore dell'Autorità d'Ambito.

5. L'Autorità d'Ambito esercita il controllo analogo sul Gestore mediante idoneo organismo da definire nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

Articolo 12. Controllo da parte dell'Autorità d'Ambito.

1. L'Autorità d'Ambito esercita il controllo analogo sulle attività del Gestore per:

a) verificare la presenza, per tutto la durata della concessione, delle condizioni legittimanti l'affidamento del servizio;
b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito;
c) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato;
d) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
e) verificare la corretta e puntuale attuazione della Carta e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

2. Al fine di consentire la verifica di cui alla lettera a) del precedente comma, il Gestore si obbliga a comunicare annualmente all'Autorità d'Ambito, ovvero trasmettere, dietro esplicita richiesta:

a) ogni modifica intervenuta nell'assetto societario del Gestore;
b) ogni atto sociale o parasociale che attesti e disciplini il potere di direzione e coordinamento riservato ai soci pubblici;
c) la cifra d'affari e il fatturato globale conseguiti nell'anno precedente.

3. Il controllo analogo da parte dell'Autorità d'Ambito si estrinseca, in concreto:

a) nell'approvare preventivamente gli atti fondamentali quali i documenti di programmazione, i documenti contabili, il piano di sviluppo industriale e l'organigramma;
b) nell'approvare preventivamente gli atti di amministrazione straordinaria rispetto all'oggetto sociale;
c) nel verificare l'attuazione degli obiettivi strategici ed operativi assegnati, il raggiungimento degli standard temporali e qualitativi di processo (controllo di processo), l'andamento dei costi e dei ricavi (controllo di gestione).

4. Il potere autorizzatorio di cui alla lettera a) del comma 3 è esercitato preventivamente dall'Autorità d'Ambito a seguito della trasmissione, da parte del Gestore, degli atti fondamentali; entro 30 giorni dalla ricezione l'Autorità d'Ambito dovrà esprimere il proprio parere vincolante; In caso di decorrenza del termine senza che l'Autorità d'Ambito si sia formalmente espressa, l'autorizzazione si intende tacitamente conferita. L'Autorità d'Ambito può fare richiesta di elementi/informazioni/documenti utili al fine di esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla ricezione; in questo caso il termine di 30 giorni si interrompe e riprenderà a decorrere a seguito della trasmissione delle integrazioni richieste. E' ammessa una sola interruzione del termine.

5. Il potere autorizzatorio di cui alla lettera b) del comma 3 è esercitato preventivamente dall'Autorità

d'Ambito a seguito della trasmissione, da parte del Gestore, degli atti di amministrazione straordinaria corredati da una relazione illustrativa, dalla conseguente modifica o integrazione dei documenti contabili, dall'eventuale parere del Collegio Sindacale; l'Autorità d'Ambito dovrà esprimere il proprio parere vincolante nei modi e nei termini di cui al comma precedente.

6. Nel caso in cui l'Autorità d'Ambito esprima parere negativo, resta salva la possibilità per il Gestore di riproporre la questione una seconda volta ulteriormente argomentata.

7. Il potere di verifica di cui alla lettera c) del comma 3 si esercita da parte dell'Autorità d'Ambito in qualsiasi momento. A tal fine il Gestore si impegna a trasmettere, anche su semplice richiesta da parte dell'Autorità d'Ambito, gli atti di consuntivazione, certificazione e controllo dei documenti contabili.

8. L'Autorità d'Ambito ha facoltà di richiedere relazioni sulle attività svolte dal Gestore ogni volta che necessiti di chiarimenti, delucidazioni o informazioni.

9. Resta, altresì, fermo il potere dell'Autorità di svolgere un'attività ispettiva costante attraverso visite e richieste di accesso agli atti. Pertanto il gestore si impegna a consentire all'Autorità d'Ambito tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche che ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, opere e infrastrutture attinenti i servizi oggetto dell'affidamento. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto della verifica.

10. Il gestore si impegna a trasmettere all'Autorità d'Ambito, che provvederà a pubblicarli nel proprio Albo, tutti i documenti che è tenuto ad adottare ai sensi della presente convenzione. Il Gestore si impegna altresì a trasmettere all'Autorità d'Ambito le deliberazioni dell'organo amministrativo al fine di garantire la trasparenza degli atti ed un efficace controllo sulla gestione.

Articolo 13. Oneri a carico del Gestore.

1. Il Gestore, per effetto della sottoscrizione della presente convenzione e per tutta la durata della concessione, si obbliga ad eseguire, in generale, tutte le attività necessarie ad assicurare il buon andamento del Servizio Idrico Integrato.

2. Il Gestore si obbliga a dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'Ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio; si obbliga inoltre ad assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima.

3. Il Gestore si impegna a comunicare tutti i dati e le informazioni attinenti alla gestione del servizio, a svolgere tutte le attività e a predisporre tutti gli atti idonei e necessari a consentire all'Autorità d'Ambito l'esercizio dei poteri di controllo e verifica riconosciuti alla stessa in forza del presente atto.

4. Il Gestore deve comunicare all'Autorità d'Ambito e all'Autorità Nazionale preposta alla vigilanza sull'uso delle risorse idriche tutti i dati stabiliti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, e dall'articolo 9 del Decreto Ministeriale dei LL.PP. del 1 agosto 1996.

5. Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di soggetti abilitati indicati dall'Autorità d'Ambito. Il costo di tale certificazione sarà riconosciuto tra i Costi Operativi.

6. Detta certificazione dovrà in particolare attestare che i dati comunicati dal Gestore all'Autorità d'Ambito siano conformi alle procedure stabilite dalla stessa nella presente convenzione e nelle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.

7. Il Gestore si impegna a comunicare annualmente i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assunti in sede di Carta del Servizio Idrico Integrato, precisando gli scostamenti rispetto agli indicatori assunti come obiettivo. In sede di revisione ordinaria triennale di cui all'Articolo 36, il Gestore propone le azioni che ritiene necessarie allo scopo di adeguare i risultati a quanto previsto dalla Carta o a raggiungere miglioramenti rispetto a tali obiettivi.

Capo III. Espletamento del Servizio.

Articolo 14. Concessione d'uso degli impianti.

1. Gli impianti esistenti necessari ed utilizzati per la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui l'Autorità d'Ambito dispone, così come risulta dagli elaborati della ricognizione e del Piano d'Ambito, e come meglio identificati a seguito dell'inventario di cui al successivo Articolo 15, che costituiscono i cespiti strumentali del servizio, restano di proprietà dei soggetti titolari e sono affidati in concessione d'uso gratuita al Gestore per tutta la durata dell'affidamento del servizio.

2. Il Gestore dovrà curare la conservazione dei suddetti beni mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà provvedere alla loro custodia ed assumere a proprio carico ogni responsabilità per danni sofferti da terzi ed agli stessi riconducibili.

3. Fermo restando il divieto di mutare la destinazione dei beni in uso, il Gestore potrà operare sugli stessi tutti gli interventi ritenuti necessari, utili od opportuni per il migliore svolgimento del servizio, compresi la sostituzione per interventi di risanamento e/o potenziamento, la messa fuori esercizio degli impianti obsoleti e non più utilizzabili. Gli impianti messi fuori esercizio sono restituiti all'Ente proprietario, salvo diversa disposizione da parte della Autorità d'Ambito.

4. Al termine del periodo di concessione i beni strumentali allo svolgimento del servizio dovranno essere riconsegnati in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, anche in funzione degli investimenti previsti nel Piano d'Ambito e nelle successive revisioni ordinarie e straordinarie.

5. Le opere eseguite dal Gestore per il rinnovo, la ricostituzione, il ripristino e la messa fuori esercizio di tali beni, così come la realizzazione di nuovi impianti, l'estensione di reti e i potenziamenti in genere del sistema idrico, fognario e depurativo, realizzate nel corso dell'affidamento del servizio, saranno finanziate con proventi derivanti dalla riscossione della tariffa ovvero, qualora disponibili, con risorse pubbliche, previo inserimento dell'intervento nel Programma Operativo Triennale.

6. La proprietà delle nuove infrastrutture realizzate in attuazione del Piano d'Ambito, ferma restando la concessione d'uso gratuita al Gestore, è trasferita ai Comuni competenti, ovvero, nel caso di infrastrutture sovra comunali, alla Regione Autonoma della Sardegna, all'esito del collaudo tecnico amministrativo delle stesse.

Articolo 15. Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazioni verso i terzi.

1. Le immobilizzazioni materiali costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione al Gestore sono quelli risultanti dalla ricognizione allegata al Piano d'Ambito.

2. Dalla data di affidamento del servizio, il Gestore subentra in tutti i rapporti attivi e passivi attinenti al Servizio Idrico Integrato delle gestioni preesistenti ad esso trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi comprese le imposte, le tasse ed ogni altra obbligazione pubblica conseguente all'erogazione del servizio, ed è legittimato a chiedere a terzi le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni o gli assensi comunque denominati, necessari alla gestione del servizio, subentrando agli Enti nelle procedure relative a pratiche ancora in corso, escludendosi comunque ogni responsabilità per danni e/o contenziosi pregressi.

3. Il Gestore deve provvedere all'aggiornamento dell'inventario dei beni e delle obbligazioni di cui ai precedenti commi entro il termine di 24 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, sulla base delle linee metodologiche contenute nel Disciplinare tecnico. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, si applica la penalizzazione prevista all'Articolo 45. Nei 6 mesi successivi i contenuti dell'inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'Autorità d'Ambito.

4. A conclusione della procedura di inventariazione il Gestore e l'Autorità d'Ambito si impegnano a

controfirmare l'elenco definitivo dei beni, risultante dalla suddetta procedura. In sede di revisione triennale del Piano d'Ambito saranno, quindi, definite le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nella ricognizione o da obbligazioni non conosciute in sede di affidamento del servizio.

5. Il Gestore si impegna a verificare, annualmente, i beni strumentali del Servizio Idrico Integrato oggetto di affidamento, risultanti dalla ricognizione. Il Gestore è autorizzato ad acquisire presso gli enti pubblici proprietari tutti i progetti e documenti in loro possesso riguardanti i beni consegnati.

6. Il Gestore si impegna ad aggiornare l'atto di ricognizione in modo da consentire, in sede di revisione triennale del Piano d'Ambito, la definizione dei costi operativi e delle conseguenti variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal mutamento delle infrastrutture.

7. Eventuali opere attinenti al Servizio Idrico Integrato, realizzate direttamente o indirettamente dagli Enti locali successivamente alla data di efficacia della prima convenzione, verranno affidate al Gestore sulla base di un "*atto di trasferimento della gestione*" fra l'Autorità d'Ambito, il Gestore e la Stazione Appaltante, previa sottoscrizione di un verbale di consistenza e funzionalità delle infrastrutture, redatto dal Gestore in contradditorio con il soggetto che ha realizzato l'opera, di norma a conclusione di un periodo di avviamento degli impianti operato dall'impresa appaltatrice e dal Gestore.

8. Il Gestore si impegna ad adeguare le infrastrutture alle vigenti normative in materia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti nei limiti delle previsioni finanziarie del Piano d'Ambito.

Articolo 16. Fonti di approvvigionamento idrico.

1. L'Autorità d'Ambito autorizza il Gestore ad utilizzare, per l'intera durata dell'affidamento, le fonti di approvvigionamento idrico già disponibili, nonché quelle reperibili sul territorio, anche per integrare e/o sostituire, ove necessario - nel quadro delle norme vigenti e in coerenza con il Piano d'ambito - l'alimentazione attuale.

2. Il Gestore, contestualmente alla redazione dell'inventario dei beni di cui al precedente Articolo 15, redigerà l'inventario delle fonti corredato della documentazione disponibile inerente lo stato delle concessioni o autorizzazioni in atto.

3. Fa carico al Gestore la regolarizzazione dei diritti d'uso dell'acqua secondo le vigenti norme, nonché il pagamento dei canoni di cui all'articolo 35 del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle opere ed impianti elettrici 11 dicembre 1933, n°1775.

4. Il Gestore è tenuto all'osservanza dell'articolo 164 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, concernente la disciplina delle acque nelle aree protette.

Articolo 17. Esclusività del servizio.

1. Per tutta la durata della convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 ottobre 1997, n°29, in conformità a quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate anche per l'attuazione del Programma degli interventi di cui al Capo IV della presente convenzione.

3. Ai sensi dell'articolo 156, 1° comma, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, "*qualora il Servizio Idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione*".

Articolo 18. Acquisizione delle utenze.

1. I dati relativi all'anagrafe delle utenze devono consistere dei seguenti elementi:

a) ubicazione delle stesse;
b) nominativo della persona fisica o giuridica titolare;
c) ubicazione e tipologia del contatore;
d) esistenza di condizioni che possono qualificare le utenze ai fini dell'applicazione della struttura tariffaria e di eventuali agevolazioni.

2. Nel caso in cui il Comune non fosse nelle condizioni di fornire i dati relativi all'anagrafe delle utenze, il Gestore provvederà autonomamente ad aggiornare l'anagrafe delle utenze; il maggiore costo relativo a questa incombenza costituisce un investimento con priorità assoluta rispetto agli investimenti previsti nel Piano d'Ambito. Il Gestore è legittimato a richiedere la revisione del Piano d'Ambito se entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione i dati non fossero ancora stati messi a disposizione da parte degli Enti Locali.

3. In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti, il Gestore solleciterà il pagamento nelle forme amichevoli. Decorso il termine di 3 mesi, il Gestore potrà attivare le procedure coattive ovvero cedere i relativi crediti a società specializzate nei servizi di esattoria. I costi sostenuti dal Gestore per il recupero dei crediti saranno addebitati per intero all'utente moroso.

4. Le modalità di recupero dei crediti sono dettagliate nel Regolamento e nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

5. Le perdite su crediti non costituiscono causa di revisione del Piano d'Ambito.

6. Le amministrazioni condominiali e gli enti gestori di immobili in edilizia convenzionata, sono solidalmente impegnati nei confronti del Gestore nel caso in cui uno o più condomini non dovessero provvedere al pagamento delle fatture. In caso di mancato pagamento entro i termini, il Gestore invia sollecito all'amministrazione dello stabile. In caso di inutile decorso dei termini, il Gestore provvederà ad emettere ingiunzione di pagamento a carico dell'amministrazione condominiale o del soggetto gestore di immobili convenzionati, che provvederà poi a recuperare gli importi presso i condomini.

7. Le utenze con contatore condominiale provvedono a comunicare al Gestore la suddivisione dei consumi tra i componenti del condominio. Il condominio è obbligato in solido con i componenti nei confronti del Gestore e si fa garante del versamento della tariffa da parte di tutti i condomini.

8. L'Autorità d'Ambito si impegna a sottoscrivere idonee convenzioni con gli Istituti che gestiscono unità abitative in edilizia convenzionata affinché questi comunichino tempestivamente al Gestore i nominativi degli inquilini, effettuino con sollecitudine le volture in caso di avvicendamento di utenza e si assumano la responsabilità in solido della riscossione delle fatture corrispondendo al Gestore gli importi delle fatture se queste non fossero saldate entro 6 mesi dalla scadenza.

Articolo 19. Divieto di sub concessione.

1. È fatto divieto al Gestore di sub-concedere parzialmente o totalmente il Servizio Idrico Integrato oggetto della presente Convenzione sotto pena della immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Autorità d'Ambito delle garanzie prestate dal Gestore.

2. Ai sensi del presente articolo non sono considerati sub-concessione, e dunque sono consentiti:
a) l'affidamento ad operatori esterni di attività inerenti il ciclo della gestione del Servizio Idrico Integrato, quali ad esempio la lettura dei contatori, la fatturazione, la riscossione;
b) l'affidamento di attività tecniche quali costruzione e gestione di impianti, analisi chimiche, progettazione e direzione lavori, "*general contracting*";
c) la realizzazione di opere e impianti.

Capo IV. Programma degli interventi.

Articolo 20. Standard tecnici.

1. Il Gestore attua il Programma degli Interventi (facente parte del Piano d'Ambito), redatto ai sensi dell'articolo 149 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152.

2. Detti interventi sono identificati sotto forma di *"Standard Tecnici"* che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi stabiliti dal Piano d'Ambito.

3. Il raggiungimento degli Standard Tecnici sarà verificato mediante gli indicatori definiti nel Disciplinare Tecnico.

4. In caso di mancato raggiungimento degli Standard Tecnici previsti nel Piano d'Ambito, si applicano le penalizzazioni previste nella presente convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo, nel Disciplinare tecnico e nei successivi atti che l'Autorità d'Ambito adotterà ai sensi dell'Articolo 11, comma 5 della presente convenzione.

Articolo 21. Procedura di attuazione degli interventi.

1. Entro i primi 6 mesi di ogni anno, il Gestore predispone e trasmette all'Autorità d'Ambito un rapporto in cui deve specificare, con le modalità previste nel Disciplinare Tecnico:

a) i risultati conseguiti nel triennio precedente in merito al raggiungimento degli Standard tecnici e dei livelli di servizio e agli investimenti effettuati;
b) una relazione che giustifichi gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nel programma del periodo precedente;
c) un esame delle modificazioni intervenute nel contesto normativo, ambientale e tecnico, nonché delle principali criticità e delle relative cause;
d) gli obiettivi che ci si propone di raggiungere nel successivo triennio, espressi in termini quantitativi sulla base degli indicatori di qualità del servizio riportati nel Disciplinare tecnico;
e) le strategie di intervento con cui si intende provvedere al raggiungimento di tali obiettivi;
f) gli investimenti che si intendono effettuare nel triennio successivo, potendo anche apportare variazioni alle spese previste dal Piano d'Ambito per ciascun Standard Tecnico, fermo restando il vincolo del raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati dall'Autorità d'Ambito e della spesa totale annua prevista a tal fine nel Piano d'Ambito;
g) le modifiche al modello gestionale proposte e le conseguenze di queste modifiche sui costi operativi.

2. Nel documento dovrà essere previsto, un collegamento al Database Infrastrutture (di cui al Disciplinare Tecnico), che permetta di individuare univocamente l'intervento realizzato, ed uno al Database Libro Cespiti (di cui al Disciplinare Tecnico), che permetta di valutarne la spesa.

3. Una sintesi del rapporto annuale, atta a coglierne gli elementi tecnici ed economici fondamentali, viene messa a disposizione del pubblico attraverso opportuni canali informativi da parte dell'Autorità d'Ambito.

4. In caso di inosservanza del termine di presentazione del rapporto annuale si applicano le penalizzazioni previste nella presente convenzione.

5. L'attività di attuazione del Programma degli Interventi previsti nel Piano d'Ambito attraverso la realizzazione delle opere di ampliamento, completamento, manutenzione straordinaria, nonché di nuove infrastrutture è riferita alle seguenti tipologie:

a) impianti di potabilizzazione;
b) impianti di depurazione;
c) impianti di sollevamento;
d) adduttrici e relative opere d'arte maggiori e minori;

e) reti idriche e serbatoi;
f) collettori e relative opere d'arte;
g) reti fognarie;
h) messa a norma dei luoghi di lavoro al fine di garantire il raggiungimento o il mantenimento delle condizioni di sicurezza di cui al T.U. 81/2008.

6. Tale attività si svolgerà sulla base di un "*Programma Operativo Triennale*" e dei suoi aggiornamenti annuali che il Gestore deve sottoporre all'adozione dell'Autorità d'Ambito entro il 30 agosto di ciascun anno unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno successivo.

7. In caso di inosservanza del termine di presentazione del "*Programma Operativo Triennale*" si applicano le penalizzazioni previste nella presente convenzione.

8. Il "*Programma Operativo Triennale*" deve essere redatto nel rispetto dei vincoli programmatici e finanziari fissati nei Progetti obbiettivo approvati con il Piano d'Ambito. Esso deve contenere una relazione generale che permetta all'Autorità d'Ambito di seguire la strategia di intervento prescelta in merito alla realizzazione degli interventi e deve contenere inoltre, articolato per obiettivi concordati tra Autorità d'Ambito e Gestore, l'elenco degli interventi che il Gestore intende effettuare nel relativo triennio.

9. L'Autorità d'Ambito adotta il "*Programma Operativo Triennale*" unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno successivo entro il successivo 15 settembre.

10. L'approvazione definitiva da parte dell'Autorità d'Ambito entro il successivo 30 novembre avviene a seguito di una consultazione pubblica nella quale le parti interessate possono formulare proposte alternative o complementari.

11. Le opere pubbliche previste nel programma degli interventi saranno realizzate a cura del Gestore nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali in materia di lavori pubblici. La progettazione degli interventi sarà redatta nel rispetto delle "*Linee guida per l'istruttoria dei progetti di opere pubbliche del Servizio Idrico Integrato*" approvate dall'Autorità d'Ambito.

12. Ai sensi e per gli effetti della Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n°36/4 del 26 luglio 2005, sono riconosciute di competenza dell'Autorità d'Ambito le opere pubbliche riguardanti il Servizio Idrico Integrato. Per tali opere l'Autorità d'Ambito provvederà agli adempimenti inerenti l'approvazione dei progetti e delle eventuali perizie suppletive e di variante, la dichiarazione di pubblica utilità e le procedure espropriative. I beni acquisiti a seguito del procedimento espropriativo reso necessario dall'esecuzione di un'opera realizzata con finanziamento pubblico, saranno intestati al demanio comunale per la parte circoscritta nella superficie territoriale di competenza del singolo comune.

13. La direzione dei lavori, al pari della progettazione, è di norma di competenza del Gestore secondo le vigenti procedure di legge. L'Autorità d'Ambito si riserva la facoltà di verificare le procedure di affidamento dei servizi tecnici e dei lavori oltre che il corretto svolgimento degli stessi.

14. L'Autorità d'Ambito provvede alla nomina dei collaudatori con oneri a carico del quadro economico dell'intervento. Il collaudo delle opere sarà eseguito in ottemperanza alla vigente legislazione sui lavori pubblici. Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare all'Autorità d'Ambito copia degli atti interessanti la contabilità dei lavori realizzati al fine di consentire il collaudo degli stessi.

15. In ogni caso il Gestore resta obbligato ad osservare e a fare osservare a tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione dei lavori, tutte le vigenti norme e le prescrizioni di carattere tecnico riguardanti la sicurezza nei cantieri e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Articolo 22. Varianti al programma degli interventi.

1. Il "*Programma Operativo Triennale*" identifica per ogni triennio gli obiettivi e gli interventi che il gestore si impegna a realizzare; all'attuazione del programma è correlata e subordinata la dinamica della tariffa e le

altre condizioni economiche pattuite.

2. In caso di difformità tra gli investimenti che il gestore si è impegnato a realizzare e quelli effettivamente realizzati, si procede al riallineamento della tariffa nel triennio successivo. Le somme non spese, per le quali il Gestore abbia percepito i relativi incrementi tariffari, sono messe a disposizione del programma operativo del triennio successivo; l'ammontare eccedente rispetto alle necessità di tale programma sarà restituito agli utenti sotto forma di riduzione della tariffa.

Capo V. Livelli e qualità del Servizio Idrico Integrato.

Articolo 23. Livelli di qualità del prodotto e del servizio.

1. I livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal Gestore sono definiti nel Disciplinare tecnico e denominati "*Standard Organizzativi*". Essi sono da raggiungere e/o mantenere nei tempi stabiliti dal Disciplinare tecnico e dai successivi atti che l'Autorità d'Ambito adotterà ai sensi della presente convenzione.

2. A tali "*Standard Organizzativi*" è commisurata la tariffa per cui una variazione degli stessi che comportasse un aumento dei costi è sottoposto alla preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito.

3. Ad ogni Standard Organizzativo è connesso un indicatore rappresentato da un livello numerico che individua la grandezza alla quale il relativo Standard Organizzativo stesso fa riferimento e che consente di individuarne il raggiungimento.

4. Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio si applicano le penalizzazioni previste dall'Articolo 45 della convenzione e specificate - per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo nonché gli importi delle medesime - nel Disciplinare tecnico e nei successivi atti che l'Autorità d'Ambito adotterà ai sensi della presente convenzione.

Articolo 24. Carta del Servizio Idrico Integrato.

1. Il Gestore predispone la Carta del Servizio Idrico Integrato, in ottemperanza alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1995 ed in conformità allo schema tipo approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999, al fine di garantire a tutti gli utenti analoghi standard qualitativi minimi per la fruizione dei servizi, nonché per consentire agli stessi di proporre eventuali suggerimenti per il miglioramento dei servizi erogati o eventuali reclami. La Carta recepisce gli standard minimi di qualità previsti nella presente convenzione e nei suoi allegati e rappresenta la base per l'individuazione degli obiettivi di miglioramento del servizio da effettuarsi in sede di revisione ordinaria e straordinaria del Piano d'Ambito, secondo le procedure disciplinate nella presente convenzione.

2. Il Gestore si impegna a comunicare annualmente all'Autorità d'Ambito e a rendere accessibili al pubblico i dati relativi ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di qualità del servizio esplicitati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Nel caso in cui gli obiettivi non fossero raggiunti, verranno applicate le sanzioni previste nella presente convenzione.

3. Il Gestore provvede, in caso di significative modifiche della Carta, ad attivare forme di consultazione degli utenti e delle loro Associazioni, allo scopo di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualità del servizio ed al rispetto dei diritti-obblighi derivanti dalla carta medesima.

Articolo 25. Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

1. Il Gestore predispone il Regolamento del Servizio Idrico Integrato e lo sottopone all'Autorità d'Ambito per la preventiva approvazione.

2. Il Regolamento comprende le condizioni dei contratti di fornitura, le disposizioni tecniche relative agli

allacciamenti ed ai contatori, le condizioni di pagamento e tutte le altre disposizioni particolari atte a realizzare un rapporto chiaro e trasparente con gli utenti.

3. Il regolamento è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano d'Ambito.

Articolo 26. Sicurezza dei lavoratori.

1. Il Gestore adotta tutte le misure necessarie alla protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.

Articolo 27. Sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000.

1. Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Gestore adotta un Sistema di qualità e relativo manuale secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000; entro i successivi 12 mesi il Gestore dovrà conseguire la relativa certificazione rilasciata da Ente accreditato secondo le norme vigenti.

Articolo 28. Piano di emergenza.

1. Entro il termine 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Gestore predispone e adotta un Piano di emergenza, sottoponendolo all'approvazione degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del Disciplinare Tecnico, dandone comunicazione all'Autorità d'Ambito.

Articolo 29. Piano di ricerca e riduzione delle perdite.

1. Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Gestore dovrà dotarsi, ai sensi del Decreto Ministeriale 99/1997 e del Disciplinare Tecnico, di un Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito.

Articolo 30. Piano di gestione delle interruzioni del servizio.

1. Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni del servizio, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità d'Ambito.

Articolo 31. Risparmio idrico.

1. Il Gestore, attenendosi alle direttive generali e di settore per la disciplina dell'economia idrica, emanate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996, sottopone annualmente all'approvazione dell'Autorità d'Ambito un programma per l'uso razionale della risorsa idrica e la salvaguardia della qualità dell'acqua, in particolare mediante la progressiva estensione delle seguenti misure: risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite; installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni; installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano; diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e terziario.

Capo VI. Tariffa del Servizio Idrico Integrato.

Articolo 32. Tariffa del Servizio Idrico Integrato.

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato. Essa è determinata dall'Autorità d'Ambito ed è riscossa dal Gestore.

2. Le tariffe da applicare all'utenza sono quelle risultanti dall'applicazione del Piano d'Ambito.

3. La tariffa è soggetta a revisione ordinaria ai sensi dell'Articolo 35, e al conseguente aggiornamento annuale nel triennio successivo, ovvero a revisione straordinaria ai sensi dell'Articolo 37.

4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 154 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152 e dall'articolo 7 del

decreto ministeriale 1 agosto 1996, l'Autorità d'Ambito fissa le categorie di riferimento dell'utenza e stabilisce eventuali agevolazioni per i consumi di determinate categorie secondo prefissati scaglioni di reddito e territoriali.

5. L'Autorità d'Ambito stabilirà mediante apposito ed eventuale atto aggiuntivo alla Convenzione le tariffe da applicare alle utenze industriali, determinate sulla base della qualità e quantità dei reflui, nonché i casi di determinazione di quota tariffaria ridotta per le utenze industriali che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

6. Nel caso di riutilizzo dei reflui depurati, qualora l'impianto di affinamento e la rete di distribuzione del refluo sia affidati al Gestore, l'Autorità d'Ambito stabilirà le tariffe da applicare alle utenze determinandole sulla base degli oneri derivanti dalla gestione degli stessi.

Articolo 33. Costi sociali.

1. I Comuni, per ragioni di carattere sociale possono chiedere al Gestore, per il tramite dell'Autorità d'Ambito, servizi o prestazioni che rivestono carattere di "*costi sociali*" ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

2. Il Comune richiedente si assumerà l'onere dei costi che il Gestore sarà chiamato a sostenere. Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura.

Articolo 34. Attività e passività del servizio.

1. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali, le attività e le passività relative al Servizio, ivi compresi i mutui o i relativi oneri di ammortamento al netto dei contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi ai sensi dell'articolo 153 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152, sono trasferiti al soggetto Gestore che subentra nei relativi obblighi.

2. Il mancato versamento degli oneri connessi all'ammortamento dei mutui costituisce causa di risoluzione secondo quanto previsto dall'Articolo 46 della presente convenzione.

Capo VII. Revisioni.

Articolo 35. Revisione ordinaria della Tariffa.

1. La revisione ordinaria della tariffa avrà luogo, con cadenza triennale, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di ciascun triennio di gestione.

2. In sede di revisione ordinaria della tariffa, l'Autorità d'Ambito verificherà:

a) l'importo della spesa per gli investimenti sostenuta per il raggiungimento di ogni singolo standard tecnico e l'importo del totale del capitale investito;
b) il raggiungimento degli standard tecnici;
c) il raggiungimento degli standard organizzativi;
d) l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione ed ogni altro evento suscettibile di penalizzazione ai sensi dell'Articolo 45;
e) l'esatto importo dei ricavi conseguiti nel triennio;
f) l'entità dei volumi fatturati nel triennio;
g) l'esatto importo dei costi operativi effettivi sostenuti nel triennio.

3. Tali verifiche potranno avere effetti in ordine alla revisione ordinaria della tariffa in base a quanto stabilito dal presente articolo, ovvero in ordine alla revisione del Piano d'Ambito in base a quanto stabilito all'Articolo 36, ovvero in ordine alla revisione straordinaria della tariffa in base a quanto stabilito dall'Articolo 37. Resta inteso che, in sede di revisione ordinaria della tariffa, il Gestore non potrà avanzare alcuna pretesa relativamente alla componente della tariffa di copertura dei costi operativi effettivi nel caso

in cui gli stessi risultassero superiori ai costi operativi, salvo quanto previsto all'Articolo 36, comma 6, lettera b.

4. In sede di revisione ordinaria della tariffa, e a seguito di verifica dell'effettivo capitale investito nei cespiti attinenti al servizio di cui al comma 2, lett. a) che precede, come risultante dal Libro Cespiti, l'Autorità d'Ambito procede al riallineamento del capitale investito. Ciò comporterà variazioni alle tariffe degli anni successivi e determinerà variazioni permanenti sui limiti di prezzo K. A tali variazioni si procede rideterminando le componenti della tariffa relative all'ammortamento del capitale investito nel limite massimo della spesa per investimenti prevista dal Piano d'Ambito incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio, per le quali si procederà secondo quanto previsto all'Articolo 36, comma 8. Il Gestore non potrà avanzare alcuna pretesa tariffaria in merito ai maggiori investimenti effettuati, ove gli stessi non siano stati effettuati in conformità a quanto previsto ai sensi dell'Articolo 22. Ai fini del riallineamento del capitale di cui al presente comma si farà riferimento ai beni contenuti nel Libro Cespiti ed attinenti il servizio, come definiti dal Disciplinare Tecnico.

5. A miglior chiarimento di quanto specificato al comma 2 che precede, lettere b), c), d), in sede di revisione ordinaria della tariffa avranno luogo ulteriori variazioni della tariffa, limitatamente al triennio successivo, nei seguenti casi:

a) applicazione delle penalizzazioni di cui all'Articolo 45 che segue per mancato raggiungimento di almeno uno degli standard tecnici;
b) applicazione delle penalizzazioni di cui all'Articolo 45 per mancato rispetto degli standard organizzativi e degli obblighi di comunicazione di cui alla presente Convenzione;
c) a seguito della verifica di cui al comma 2 che precede, lettera e);
d) su iniziativa dell'Autorità d'Ambito o su proposta del Gestore, qualora l'ammontare complessivo dei ricavi nel triennio oggetto della revisione ordinaria della tariffa si discosti per oltre lo 0,5% rispetto ai ricavi previsti dal Piano d'Ambito per il medesimo periodo, si procederà al conguaglio dei minori o maggiori ricavi rispetto ai ricavi previsti nel Piano d'Ambito entro i 6 mesi successivi;
e) su iniziativa dell'Autorità d'Ambito o su proposta del Gestore presentata entro il 31 maggio di ogni anno, qualora i ricavi nell'anno solare precedente si discostino per oltre il 2% rispetto ai ricavi previsti dal Piano d'Ambito per il medesimo periodo, si procederà, entro i successivi 6 mesi, al conguaglio dei minori o maggiori ricavi rispetto ai ricavi previsti nel Piano d'Ambito;
f) su iniziativa dell'Autorità d'Ambito o su proposta del Gestore, qualora, in virtù dell'applicazione dei precedenti due commi, non si raggiunga o si superi il risultato atteso di recupero o restituzione dei ricavi fino od oltre i limiti ivi riportati, si procederà ai necessari conguagli.

6. Qualora si verifichi la mancata corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto nel Piano d'Ambito per il medesimo periodo, su richiesta del Gestore, l'Autorità d'Ambito provvederà a deliberare un conguaglio per il recupero del mancato incasso. Il conguaglio verrà deliberato dall'Autorità d'Ambito entro 90 giorni dalla richiesta del Gestore, in seguito all'approvazione del bilancio in cui tale mancato incasso viene iscritto come perdita su crediti relativi al servizio. Resta inteso che il Gestore applicherà con il massimo impegno le procedure di recupero del credito e pertanto il recupero dell'incasso sarà consentito dall'Autorità d'Ambito fino ad un massimo del 2% annuo. Le modalità di effettuazione del conguaglio di cui al presente comma saranno definite dall'Autorità d'Ambito, d'accordo con il Gestore, in un atto successivo.

7. Anche su iniziativa del Gestore, l'Autorità d'Ambito potrà in qualsiasi momento apportare modifiche all'articolazione tariffaria operando una diversa determinazione delle classi di Tariffa e dei relativi scaglioni di consumo in modo da prevedere, per gli anni successivi, una tariffa reale media uguale a quella

contrattualmente stabilita e modificata ai sensi della presente Convenzione.

8. Tutte le altre verifiche menzionate al secondo comma del presente articolo e non rientranti in quelle di cui ai commi 3 e 4 e 5 rileveranno ai soli fini della revisione del Piano d'Ambito.

Articolo 36. Revisioni del Piano d'Ambito.

1. Le revisioni che l'Autorità d'Ambito potrà apportare al Piano di Ambito, anche sulla base delle verifiche effettuate ai sensi del comma 2 del precedente articolo, possono essere:

a) revisione ordinaria del Piano d'Ambito, regolata dal presente articolo, quando si opera contestualmente alla revisione ordinaria della Tariffa di cui all'articolo che precede;
b) revisione straordinaria del Piano d'Ambito, regolata dal successivo articolo.

2. Dette revisioni del Piano d'Ambito, da effettuarsi nel rispetto del Metodo Normalizzato, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, potranno determinare variazioni ai limiti di prezzo K.

3. In sede di revisione ordinaria del Piano d'Ambito, l'Autorità d'Ambito procede alla modifica delle seguenti ipotesi sottostanti al Piano d'Ambito:

a) volumi fatturati, secondo le modalità di cui al comma 4;
b) costi operativi, secondo le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7;
c) tassi di ammortamento utilizzati per il calcolo delle componenti di ammortamento del Programma degli Interventi, secondo le modalità di cui al comma 8;
d) entrata in ammortamento delle immobilizzazioni in corso esistenti alla fine del triennio, secondo le modalità di cui al comma 9.

4. In sede di revisione ordinaria del Piano d'Ambito, qualora risulti nel triennio precedente uno scostamento medio annuo di oltre lo 0,5% dei volumi fatturati rispetto a quelli pianificati, l'Autorità d'Ambito adegua la previsione dei volumi fatturati ai fini tariffari e determina le conseguenti modifiche alla Tariffa Reale Media intervenendo, qualora si rendesse necessario ai fini del rispetto del limite di incremento K, sulle altre componenti della Tariffa.

5. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del Servizio anche mediante gli investimenti previsti nel Piano d'Ambito: tale miglioramento verrà considerato nella determinazione della Tariffa.

6. In sede di revisione ordinaria del Piano d'Ambito, l'Autorità d'Ambito ridetermina i costi operativi, nei seguenti casi:

a) qualora i costi operativi effettivi risultino differenti dai costi operativi, l'Autorità d'Ambito procede alla conseguente modifica della Tariffa e del limite di prezzo K modificando per tutto l'arco residuo dell'affidamento i costi operativi. A tal fine si procederà come segue:
   1) si determina la differenza tra costi operativi effettivi sostenuti nel triennio precedente e costi operativi, questi ultimi capitalizzati al momento della revisione ordinaria del Piano d'Ambito con i tassi di inflazione effettiva relativi a ciascun anno, ad eccezione del costo del personale al quale si applicherà il tasso di inflazione programmata;
   2) ove la differenza così determinata risultasse negativa, se ne cambia il segno, si calcola il 50% di tale importo; in caso contrario l'importo sarà posto pari a zero;
   3) si sottrae il predetto importo ai costi operativi per il primo anno del nuovo triennio anch'essi capitalizzati alla data di fine del triennio oggetto della revisione ordinaria del Piano d'Ambito utilizzando i tassi di inflazione effettiva ad eccezione del costo del personale per il quale si utilizzerà il tasso di inflazione programmata;
   4) si sottrae un ulteriore 50% di tale importo al costo operativo del primo anno del triennio successivo, e si procede come sopra;
   5) dal suddetto valore si riparte poi con il recupero di efficienza secondo quanto previsto dal Metodo

Normalizzato, aggiornando con tali risultati i costi operativi;

b) su richiesta del Gestore, o per sua iniziativa, l'Autorità d'Ambito si riserva di determinare ulteriori variazioni dei costi operativi riconosciuti in Tariffa, oltre a quelli contrattualmente stabiliti ed a quelli descritti al punto precedente, permanenti o temporanei, a seguito anche dell'entrata in funzione di nuove infrastrutture o di modifiche al modello gestionale, purché tale variazione sia condivisa con il Gestore ed a condizione del mantenimento dell'equilibrio Economico e Finanziario di cui all'Articolo 39 e del rispetto del limite di prezzo K.

7. In sede di revisione ordinaria del Piano d'Ambito, qualora il Gestore applicasse tassi di ammortamento diversi da quelli ipotizzati nel Piano d'Ambito, l'Autorità d'Ambito rideterminerà, utilizzando le aliquote di ammortamento effettivamente applicate, le componenti della tariffa relative all'ammortamento del capitale investito per gli investimenti previsti negli anni successivi intervenendo, qualora si rendesse necessario ai fini del rispetto del limite di incremento K, sulle altre componenti della tariffa. L'Autorità d'Ambito procederà altresì ad aggiornare i valori delle spese per investimento contenute nel Programma degli Interventi ai valori correnti fino all'anno precedente alla revisione ordinaria del Piano d'Ambito ed inclusivi dell'inflazione programmata per l'anno in corso.

8. Le immobilizzazioni in corso saranno iscritte nel Libro dei Cespiti singolarmente. Il piano di entrata in esercizio dovrà prevederne l'entrata in funzionamento entro il triennio successivo, pena il non riconoscimento di dette immobilizzazioni nel triennio successivo alla revisione ordinaria del Piano d'Ambito. Qualora dette immobilizzazioni non siano entrate in esercizio nell'arco del successivo triennio, non saranno più riconosciute nelle successive revisioni ordinarie della tariffa, fino alla data di effettiva entrata in esercizio.

9. Qualora, per cause non dipendenti da dolo o colpa del Gestore, si preveda il ritardato funzionamento di un'opera, il Gestore potrà presentare le relative varianti al piano di entrata in esercizio, senza che ciò comporti la perdita del riconoscimento dell'immobilizzazione come prevista al paragrafo successivo.

10. Sulle immobilizzazioni in corso verrà riconosciuta la sola quota di ammortamento.

11. La mancata presentazione del Piano di entrata in esercizio di cui al comma 8 comporta il mancato riconoscimento di dette immobilizzazioni in corso in sede di revisione ordinaria della tariffa.

Articolo 37. Revisione Straordinaria del Piano d'Ambito e della Tariffa.

1. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 39, l'Autorità d'Ambito, su richiesta del Gestore, ove non risulti possibile ricorrere agli altri strumenti previsti dalla presente Convenzione, procederà alla revisione straordinaria del Piano d'Ambito e della tariffa entro 120 giorni dalla notifica da parte del Gestore del verificarsi di uno degli eventi di seguito elencati:

a) disposizioni legislative, regolamentari o accordi di programma;
b) variazioni del Metodo Normalizzato disposte dalle autorità competenti;
c) obbligazioni non conosciute all'atto dell'affidamento del servizio;
d) eventi di Forza Maggiore, che determinino, tra l'altro, costi operativi effettivi superiori ai costi operativi.

2. Le conseguenti modifiche tariffarie dovranno comunque rispettare il Metodo Normalizzato.

Articolo 38. Disposizioni comuni alla Revisione della Tariffa e del Piano d'Ambito.

1. In caso di controversia tra il Gestore e l'Autorità d'Ambito in ordine alla revisione della tariffa e/o alla revisione del Piano d'Ambito, si applicheranno le procedure di composizione di cui al seguente Articolo 47.

Articolo 39. Equilibrio economico finanziario dell'investimento e revisione.

1. Le parti danno atto e riconoscono che l'equilibrio economico-finanziario è assicurato dagli elementi

indicati nel Piano Economico Finanziario allegato al Piano d'Ambito.

2. Le parti prendono atto che l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del servizio dovrà permanere per tutta la durata della concessione, sussistendo l'interesse pubblico al mantenimento del corretto equilibrio tra investimenti e gestione. Le parti assumono reciprocamente l'obbligo di raggiungere e mantenere l'equilibrio economico-finanziario, secondo quanto previsto nella presente convenzione e nella normativa vigente.

3. Qualora si verifichi uno scostamento dall'equilibrio economico e finanziario per cause di cui al comma 4, non imputabili a colpa o dolo del Gestore, l'Autorità d'Ambito provvederà, senza indugio ed in ogni caso entro e non oltre 90 giorni dalla notifica da parte del Gestore dell'avvenuto scostamento a:

a) rivedere il Piano d'Ambito e il Programma degli Interventi (Programma Operativo Triennale); e/o
b) provvedere ad una revisione, anche straordinaria della tariffa, al fine di ristabilire e/o mantenere l'Equilibrio Economico e Finanziario.

4. L'Autorità d'Ambito interverrà, con le modalità di cui al comma 3, per ripristinare l'equilibrio economico e finanziario nei seguenti casi:

a) oneri o ricavi derivanti dall'affidamento delle opere realizzate dagli Enti Locali;
b) incongruenza tra l'inventario delle opere affidate in concessione e la consistenza effettiva delle stesse, anche dovuta a caratteristiche tecniche, conformità normativa e stato di manutenzione difforme rispetto a quanto riportato nell'inventario;
c) oneri aggiuntivi derivanti dall'acquisizione dei dati anagrafici delle utenze;
d) oneri derivanti dall'assenza o incompletezza della documentazione progettuale relativa alle opere affidate;
e) modifica del perimetro dell'Ambito;
f) estinzione di gestioni salvaguardate;
g) ricavi inferiori a quelli previsti dal Piano d'Ambito;
h) volumi erogati diversi da quelli pianificati;
i) costi operativi effettivi superiori ai costi operativi derivanti da cause di forza maggiore;
j) aggiornamento inflazione costi operativi;
k) aggiornamento inflazione costi di investimento;
l) ammortamenti effettivamente applicati diversi da quelli previsti;
m) disposizioni legislative regolamentari o accordi di programma che modificano prescrizioni relative a livello di qualità del prodotto e del servizio;
n) variazione del Metodo Normalizzato;
o) obbligazioni non conosciute all'atto della stipulazione delle presente Convezione;
p) eventi di Forza Maggiore;
q) misure disposte dall'Autorità d'Ambito a tutela delle Utenze Deboli;
r) innovazioni alle norme regolamentari approvate dall'Autorità d'Ambito;
s) Ritardi non imputabili a colpe e omissioni del Gestore nelle procedure autorizzative e di espropriazione.

Capo VIII. Esecuzione e termine della convenzione.

Articolo 40. Restituzione delle opere e canalizzazioni.

1. Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa, così come in caso di riscatto, ai sensi dell'Articolo 41, tutte le opere, impianti ed aree affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese dell'Autorità d'Ambito o dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore,

nonché le opere ed impianti di cui non fosse stata terminata la realizzazione, devono essere restituite all'Autorità d'Ambito in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152.

2. Le opere sulle quali il Gestore ha effettuato manutenzione straordinaria seguono la disciplina di cui al successivo comma. Resta inteso che su tali opere, qualora facenti parte dell'elenco definitivo dei beni risultante dalla procedura di inventario di cui all'Articolo 15 o qualora realizzate dagli Enti Locali, il Gestore potrà utilizzare un ammortamento finanziario dei relativi investimenti.

3. La determinazione dell'indennità è effettuata, con riferimento alla scadenza naturale della presente Convenzione, almeno 12 mesi prima di tale scadenza, mentre nei casi di scadenza anticipata, previsti dalla presente Convenzione, la data di riferimento è quella di scadenza anticipata; essa corrisponde alla valutazione dei beni realizzati e/o in corso di realizzazione e facenti parte integrante del servizio, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento della scadenza o risoluzione della presente Convenzione, ovvero in caso di riscatto o recesso è effettuata utilizzando il valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nette, relative ai cespiti attinenti al Servizio così come risultanti dal Database Libro Cespiti e dalle scritture contabili del Gestore. Al valore così ottenuto sono sottratti, ove già non sottratti in sede di iscrizione, gli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. Detto valore residuo viene, infine, rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite.

4. L'Indennità che dovrà essere riconosciuta al Gestore è valutata sulla base dell'aggiornamento più recente del Libro dei Cespiti del Gestore, salvo la necessità di conguaglio, da verificare dopo che siano stati definitivamente chiusi i libri contabili del Gestore e sia quindi subentrato nel Servizio il Gestore Subentrante.

5. Il conguaglio potrà comprendere:

a) una componente negativa volta a recuperare gli eventuali ammortamenti che il Gestore non aveva titolo a riscuotere in Tariffa perché già inclusi nel valore dell'Indennità alla Data di determinazione dell'Indennità;
b) una componente positiva volta a riscattare l'eventuale valore residuo delle opere realizzate successivamente alla valutazione;
c) una componente negativa volta a recuperare le eventuali penalità contrattuali, fermo restando il limite del 2% stabilito all'Articolo 45, comma 13, cui non si è potuta dare applicazione precedentemente alla scadenza della Convenzione, sia essa naturale o anticipata.

6. In caso di scadenza naturale, risoluzione o recesso della presente Convenzione, il Gestore continuerà la gestione ordinaria del servizio fino al subentro del Gestore Subentrante. Il Gestore avrà comunque il diritto di continuare nella gestione ordinaria del servizio fino all'integrale adempimento da parte del Gestore Subentrante degli obblighi di cui al comma seguente.

7. Il Gestore Subentrante provvederà al pagamento dell'Indennità di cui al comma 3 del presente articolo al momento del trasferimento dei beni realizzati e/o in corso di realizzazione e, comunque, non oltre 12 mesi dalla data di scadenza naturale, risoluzione o recesso della presente Convenzione, fermo restando che l'efficacia di una nuova convenzione con il Gestore Subentrante sarà subordinata all'effettivo trasferimento delle infrastrutture.

8. Qualora fosse necessario procedere secondo le forme dell'evidenza pubblica, l'Autorità d'Ambito dovrà, a tal fine, bandire una gara per l'affidamento del servizio, almeno un anno prima della scadenza della presente Convenzione, o in caso di risoluzione o di recesso, prontamente.

9. Alla chiusura dei libri contabili del Gestore, verrà calcolato il conguaglio di cui al comma 4 del presente

articolo: qualora tale conguaglio risulti a favore del Gestore, il Gestore Subentrante è tenuto a corrispondere quanto dovuto entro 3 mesi dalla conclusione del procedimento di calcolo. In caso di ritardo di pagamento da parte del Gestore Subentrante l'Autorità d'Ambito si riserva di prelevare le somme spettanti al Gestore dalla fideiussione che il Gestore Subentrante sarà tenuto a consegnare in sede di gara. A tal fine, l'Autorità d'Ambito si impegna a prevedere, nel bando di gara di cui al comma precedente, l'obbligo di fideiussione per un importo adeguato, concordato con il Gestore. Se il conguaglio risulterà a favore del Gestore Subentrante, il Gestore si impegna a corrispondere quanto percepito in eccesso entro 3 mesi dalla conclusione del procedimento. L'Autorità d'Ambito, a garanzia del Gestore Subentrante, si riserva di trattenere la cauzione prevista all'Articolo 43, fino alla conclusione del procedimento di pagamento del riscatto dei beni.

10. L'Autorità d'Ambito si impegna a prevedere espressamente nell'eventuale bando di gara ovvero nella deliberazione per l'affidamento del servizio, successivamente alla cessazione della presente Convenzione, l'obbligo del Gestore Subentrante di adempiere a quanto previsto ai precedenti commi 5 e 6, pena la revoca dell'aggiudicazione ovvero dell'affidamento.

Articolo 41. Recesso e riscatto.

1. Il recesso del Gestore e il riscatto del servizio prima della scadenza dell'affidamento sono disciplinati dalla conferente disciplina.

Capo IX. Garanzie, sanzioni e contenzioso.

Articolo 42. Assicurazioni.

1. Il Gestore terrà indenne l'Autorità d'Ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione; al fine di diminuire il pregiudizio derivante al Servizio Idrico Integrato da rischi legati ad eventi imprevedibili, il Gestore stipulerà appositi contratti assicurativi per i rischi, presso una Compagnia di primaria importanza.

Articolo 43. Cauzione e sanzioni pecuniarie.

1. Il Gestore costituirà, entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione, un deposito cauzionale mediante fidejussione pari al 5% dei ricavi di esercizio rendicontati nell'anno precedente.

2. Da detta cauzione l'Autorità d'Ambito potrà prelevare l'ammontare delle penalità, eventualmente dovute dal Gestore per le inadempienze agli obblighi, e previste nella convenzione, nel Disciplinare tecnico e nei successivi atti adottati dall'Autorità d'Ambito.

3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro trenta giorni dalla comunicazione scritta dell'Autorità d'Ambito, pena la risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.

4. Il Gestore adeguerà annualmente il deposito cauzionale in misura proporzionale all'inflazione programmata.

Articolo 44. Sostituzione provvisoria.

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, è facoltà dell'Autorità d'Ambito, in danno del Gestore, provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati all'esecuzione delle attività necessarie, addebitando i relativi oneri al Gestore medesimo. L'Autorità d'Ambito potrà provvedere anche avvalendosi del personale del Gestore, che ha l'obbligo di mettere a disposizione i mezzi e il personale richiesti dall'Autorità d'Ambito.

2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Autorità d'Ambito contesta per

iscritto al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Articolo 45. Penalità.

1. In caso di mancato o parziale raggiungimento degli standard tecnici e degli standard organizzativi, al Gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo e dal Disciplinare Tecnico. L'Autorità d'Ambito si riserva il diritto di rivalersi sul Gestore per il risarcimento di danni e/o sanzioni derivanti da eventuali pretese di terzi, ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni.

2. In caso di mancato o parziale raggiungimento degli standard tecnici, l'Autorità d'Ambito procederà ad applicare una decurtazione tariffaria stimata in proporzione alle quote di ammortamento (a tal fine si considera l'ammortamento medio ponderato degli interventi costituenti lo standard tecnico) percepite in tariffa nel triennio precedente per il raggiungimento dei medesimi standard tecnici.

3. In caso di mancato raggiungimento degli standard organizzativi:

a) l'Autorità d'Ambito procederà ad applicare le penalizzazioni previste nel Disciplinare Tecnico, a causa del superamento degli indicatori numerici, standard e date di riferimento ivi previste;
b) il Gestore dovrà effettuare indennizzi agli Utenti, come previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dalla presente Convenzione, l'Autorità d'Ambito applicherà, per ciascuna inottemperanza, le penalizzazioni previste nel Disciplinare Tecnico, di importo fino a un massimo dello 0,5% del fatturato previsto dal Piano d'Ambito per l'anno in corso, fatto comunque salvo quanto previsto dall'Articolo 46 della presente Convenzione.

5. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 della presente Convenzione secondo le cadenze temporali di cui ai medesimi articoli, fatto comunque salvo quanto previsto dall'Articolo 46 della presente Convenzione, si applicherà una penalizzazione di importo non inferiore a € 100.000, per ogni anno di ritardo nell'adozione dei manuali e dei piani ivi previsti.

6. In caso di mancato aggiornamento dell'elenco dei beni affidati in concessione nei termini di cui alla presente Convenzione, si applicherà la penalizzazione di importo non inferiore a € 500.000 per ogni anno di ritardo, salvo quanto previsto dall'Articolo 46 della presente Convenzione.

7. In caso di mancata predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato o di mancata adozione della medesima nei termini previsti dall'Articolo 24 della presente Convenzione, si applica una penalizzazione di importo non inferiore a € 500.000, salvo quanto stabilito all'Articolo 46 della presente Convenzione.

8. In caso di mancata predisposizione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato o di mancata adozione del medesimo nei termini previsti dall'Articolo 25 della presente Convenzione si applica una penalizzazione di importo non inferiore a € 500.000, salvo quanto stabilito all'Articolo 46 della presente Convenzione.

9. Oltre alle suddette ipotesi di penalizzazione, per i casi di sospensione dell'erogazione dovuta a cause di dolo o colpa del Gestore, salva ed impregiudicata ogni altra ulteriore azione, l'Autorità d'Ambito, in sede di revisione ordinaria della tariffa, determina un ulteriore penalizzazione derivante dagli eventi riscontrati.

10. Fermo restando quanto previsto ai commi che seguono, tutte le penalità previste dal presente articolo, ad esclusione dei rimborsi agli utenti, sono applicate in sede di revisione ordinaria della tariffa, secondo quanto previsto all'Articolo 35 che precede.

11. In ogni caso, prima di procedere all'applicazione delle penali, l'Autorità d'Ambito provvederà alla contestazione per iscritto al Gestore dell'inadempimento che ha dato origine al procedimento sanzionatorio, con indicazione dell'ammontare della penale che intende applicare. Il Gestore, nel termine di 45 giorni dalla ricezione della predetta contestazione, potrà formulare, sempre per iscritto, le proprie deduzioni e difese in merito. L'Autorità d'Ambito non potrà adottare il provvedimento sanzionatorio prima

che siano trascorsi almeno 60 giorni dall'invio della contestazione ed in tale provvedimento dovrà indicare le ragioni per le quali ha inteso accogliere o non accogliere, in tutto o in parte, le ragioni addotte dal Gestore a sua giustificazione.

12. L'Autorità d'Ambito provvederà a trasmettere la contestazione e l'eventuale successivo provvedimento sanzionatorio di cui al comma che precede ai soci del Gestore e al Presidente del Collegio dei Revisori, affinché siano messe in atto tutte le necessarie azioni nei confronti degli amministratori del Gestore, ai sensi dello statuto dello stesso, volte in primo luogo ad evitare e/o correggere i comportamenti contestati nel procedimento sanzionatorio.

13. L'ammontare complessivo triennale delle penali ai sensi del presente articolo non potrà essere superiore al due (2%) del valore medio annuo del fatturato realizzato nel triennio. Le penalità calcolate, anche se non applicate, non dovranno superare, complessivamente nei 3 anni, il 15% del valore del fatturato medio annuo (calcolato sui medesimi 3 anni), pena la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'articolo che segue.

Articolo 46. Sanzione risolutoria.

1. Le parti convengono che la convenzione si risolverà di diritto in caso di modifica non autorizzata delle condizioni di cui all'Articolo 4 del presente atto, in caso di revoca dell'affidamento per motivi di interesse pubblico, in caso di intervenuti mutamenti normativi, in caso di fallimento del Gestore, ovvero in caso di scioglimento della società.

2. Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, le inadempienze di particolare gravità - quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal presente atto, dal Disciplinare tecnico, ovvero quando ceda o subconceda parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato in violazione dell'Articolo 19 della convenzione - nonché l'interruzione generale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento e depurazione delle acque reflue per una durata superiore a sette giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore.

3. Fermo quanto sopra, l'Autorità d'Ambito potrà invitare il Gestore a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice civile, fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'Articolo 45 della convenzione nei casi di:

a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio, previa messa in mora rimasta senza effetto;
b) ripetute gravi inadempienze alle disposizioni del presente atto, in particolare quelle di cui agli articoli 24 e 25, previa messa in mora rimasta senza effetto.

4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente convenzione e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste all'Articolo 45, l'Autorità d'Ambito procederà ad inviare al Gestore formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile. Decorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto, fermo restando l'obbligo del Gestore di proseguire la gestione fino assegnazione del servizio al nuovo Gestore.

5. I danni conseguenti graveranno sul Gestore, con facoltà dell'Autorità d'Ambito di trattenere l'importo dei medesimi dalla cauzione di cui all'Articolo 43.

Articolo 47. Foro competente.

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in dipendenza della presente convenzione, non sospendono le obbligazioni assunte ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del Servizio Idrico Integrato.

2. Qualunque controversia fra l'Autorità d'Ambito e il Gestore in ordine ai rapporti derivanti dalla presente convenzione saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cagliari, con esclusione

della giurisdizione arbitrale.

Capo X. Disposizioni finali.

Articolo 48. Elezione di domicilio.

1. Per tutti i fini di legge, il Gestore elegge il proprio domicilio nella propria sede amministrativa di Cagliari.

Articolo 49. Aggiornamento e adeguamento della convenzione.

1. Il Gestore si obbliga a sottoscrivere eventuali aggiornamenti e adeguamenti della presente convenzione in conformità a norme di legge (comunitaria, nazionale, regionale) e provvedimenti disposti dalle competenti Autorità di Vigilanza.

Articolo 50. Cessione di crediti.

1. Le parti convengono che è ammessa la cessione da parte del Gestore dei crediti ad esso derivanti ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 51. Imposte tasse e canoni.

1. Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione in caso d'uso della medesima, ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 131/1996, con spese a carico del Gestore.

2. Saranno a carico del Gestore, senza diritto di rivalsa, tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni, per l'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 52. Disposizioni finali.

1. La presente convenzione viene redatta in due originali, una da conservarsi presso l'Autorità d'Ambito ed una da consegnarsi al Gestore.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio al!a normativa vigente in materia oltre che alle disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

AUTORITÀ D'AMBITO DELLA SARDEGNA

IL COMMISSARIO

Dott. Ing. Franco Piga

ABBANOA S.P.A.

IL PRESIDENTE

D.ssa Gabriella Massidda

Sommario

Capo I. Principi generali 4
Articolo 1. Premessa 4
Articolo 2. Finalità ed efficacia. 4
Articolo 3. Obblighi del Gestore. 4
Articolo 4. Condizioni di affidamento 5
Articolo 5. Carattere del Servizio Idrico Integrato 5
Articolo 6. Responsabilità del Gestore. 5
Articolo 7. Disciplinare Tecnico. 6
Articolo 8. Assunzione di ulteriori servizi pubblici. 6
Articolo 9. Accesso agli atti societari, informazione e partecipazione dei cittadini. 7
Articolo 10. Personale. 7
Capo II. Controllo 7
Articolo 11. Affidamento "in house" del Servizio Idrico Integrato 7
Articolo 12. Controllo da parte dell'Autorità d'Ambito. 8
Articolo 13. Oneri a carico del Gestore. 9
Capo III. Espletamento del Servizio. 10
Articolo 14. Concessione d'uso degli impianti 10
Articolo 15. Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazioni verso i terzi. 10
Articolo 16. Fonti di approvvigionamento idrico 11
Articolo 17. Esclusività del servizio 11
Articolo 18. Acquisizione delle utenze. 11
Articolo 19. Divieto di sub concessione 12
Capo IV. Programma degli interventi. 13
Articolo 20. Standard tecnici. 13
Articolo 21. Procedura di attuazione degli interventi. 13
Articolo 22. Varianti al programma degli interventi 14
Capo V. Livelli e qualità del Servizio Idrico Integrato. 15
Articolo 23. Livelli di qualità del prodotto e del servizio. 15
Articolo 24. Carta del Servizio Idrico Integrato. 15
Articolo 25. Regolamento del Servizio Idrico Integrato. 15
Articolo 26. Sicurezza dei lavoratori. 16
Articolo 27. Sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9000. 16
Articolo 28. Piano di emergenza. 16
Articolo 29. Piano di ricerca e riduzione delle perdite. 16
Articolo 30. Piano di gestione delle interruzioni del servizio. 16
Articolo 31. Risparmio idrico. 16
Capo VI. Tariffa del Servizio Idrico Integrato 16
Articolo 32. Tariffa del Servizio Idrico Integrato 16
Articolo 33. Costi sociali. 17
Articolo 34. Attività e passività del servizio 17
Capo VII. Revisioni. 17
Articolo 35. Revisione ordinaria della Tariffa. 17
Articolo 36. Revisioni del Piano d'Ambito. 19
Articolo 37. Revisione Straordinaria del Piano d'Ambito e della Tariffa. 20
Articolo 38. Disposizioni comuni alla Revisione della Tariffa e del Piano d'Ambito 20
Articolo 39. Equilibrio economico finanziario dell'investimento e revisione 20
Capo VIII. Esecuzione e termine della convenzione 21
Articolo 40. Restituzione delle opere e canalizzazioni. 21
Articolo 41. Recesso e riscatto. 23
Capo IX. Garanzie, sanzioni e contenzioso. 23
Articolo 42. Assicurazioni. 23

Articolo 43. Cauzione e sanzioni pecuniarie 23
Articolo 44. Sostituzione provvisoria 23
Articolo 45. Penalità. 24
Articolo 46. Sanzione risolutoria. 25
Articolo 47. Foro competente. 25
Capo X. Disposizioni finali. 26
Articolo 48. Elezione di domicilio. 26
Articolo 49. Aggiornamento e adeguamento della convenzione. 26
Articolo 50. Cessione di crediti. 26
Articolo 51. Imposte tasse e canoni. 26
Articolo 52. Disposizioni finali. 26
Sommario 27